SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1060-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

3ª (Affari esteri)

e

7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifca, spettacolo e sport)

(RELATORE SCHIANO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Gli avvenimenti di politica interna verificatisi in Etiopia e, da ultimo, la guerriglia in corso fra l'Etiopia da una parte e, dall'altra, su due distinti fronti, i guerriglieri separatisti dell'Ogaden appoggiati dalla Somalia e i movimenti di liberazione eritrei, danno la sensazione di una crescente destabilizzazione in queste regioni. Tutto ciò ha influito sulla situazione degli italiani residenti in Eritrea.

Secondo i dati disponibili, gli italiani residenti in Etiopia negli ultimi mesi del 1974 ammontavano a circa 8.000 unità, ripartite al cinquanta per cento tra Eritrea ed Etiopia.

Fino all'avvento della rivoluzione del 1974, la caratteristica di questa collettività — dopo l'assottigliamento degli anni '50-'60 — consisteva nel desiderio di rimanere ad ogni costo in Eritrea sia per i legami familiari, sia per le fiorenti attività realizzate.

La rivoluzione e il rovesciamento delle situazioni economiche, le nazionalizzazioni e le disposizioni restrittive in materia di lavoro e di permessi, la precarietà della situazione generale ed i conseguenti rischi, lo stato di guerriglia, hanno indotto una sempre crescente percentuale di questa collettività a lasciare l'Etiopia.

Nel settembre 1976 la nostra collettività ammontava a 3.720 unità in Etiopia, di cui 1.600 circa in Eritrea.

Nel corso del 1977 i rimpatri sono continuati con una discreta intensità, anche a seguito degli interventi svolti dal nostro Ministero degli esteri (si veda, ad esempio il volo *charter* del giugno 1977 e gli aiuti finanziari per il pagamento di debiti fiscali) e anche se la chiusura, da parte etiopica, dei nostri consolati in Asmara e Massaua ha reso più problematica la tutela della nostra collettività in Eritrea, che attualmente ammonta a circa 1.000 persone concentrate prevalentemente in Asmara.

La permanenza dei nostri connazionali in Eritrea — dove, com'è noto, la situazione bellica continua ad aggravarsi — è dovuta in parte ad ostacoli frapposti dalle Autorità etiopiche al loro rientro in patria (questioni fiscali, richiesta di garanzie, obbligo di non abbandonare attività economiche) ed in parte all'atteggiamento di diversi italiani, restii ad accettare l'idea del rimpatrio.

La complessa situazione precedentemente descritta ha avuto ovviamente notevoli ripercussioni sulla consistenza e sul funzionamento delle nostre scuole in Eritrea.

Infatti nel 1975 fu disposta la chiusura anticipata delle scuole italiane e, per agevolare il rientro in Italia del personale insegnante, fu emanato il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modifiche formali, nella legge 18 luglio 1975, n. 299.

Nel successivo anno scolastico, poichè la popolazione scolastica, pur diminuita, era rimasta consistente, fu disposta la riapertura delle scuole e nuovo personale fu nominato in aggiunta a quello che, in relazione alle proprie esigenze familiari, aveva ritenuto di non rimpatriare.

Agli inizi del 1977 l'aggravarsi della situazione locale, anche in relazione alla chiusura dei consolati in Eritrea, ha obbligato a disporre nuovamente la chiusura anticipata delle scuole italiane.

È da notare che, nonostante il forte flusso di rientri in Italia verificatosi dopo quella data, anche quest'anno la comunità locale superstite ha insistito per la riapertura delle scuole italiane che, come è noto, sono frequentate anche da cittadini etiopici. La consistenza numerica complessiva degli alunni risulta peraltro fortemente ridotta.

Ritengo utile riepilogare la situazione della popolazione scolastica, compresi gli eritrei, nelle scuole italiane in Eritrea dal 1975 ad oggi:

— anno scolastico 1974-75, alla chiusura delle scuole:

scuole elementari: alunni 2.283;
scuole secondarie: alunni 1.537;

— anno scolastico 1975-76, alla riapertura delle scuole:

scuole elementari: alunni 1.509;
scuole secondarie: alunni 1.245;

— situazione attuale:

scuole elementari: alunni 345;
scuole medie: alunni 288.

Molti insegnanti italiani rimpatriati a causa degli eventi precedentemente illustrati hanno potuto trovare sistemazione in Italia.

Ciò è stato possibile in quanto il Ministero della pubblica istruzione, richiamato il citato decreto-legge n. 150 del 15 maggio 1975, che prevedeva la sistemazione del personale insegnante non di ruolo proveniente dall'Eritrea e in servizio nell'anno scolastico 1974-1975, ha esteso, con apposita circolare, tali benefici anche al personale rimpatriato lo scorso anno e che si trovava in servizio nell'anno 1974-1975.

Non è stato possibile ovviamente far beneficiare delle provvidenze della legge suddetta gli insegnanti che avevano assunto servizio negli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 perchè non considerati dal decreto-legge del 1975.

Tale personale, ammontante a circa 40 unità, è venuto a trovarsi in Italia privo di lavoro e di mezzi di sostentamento: con il decreto-legge n. 974 del 29 dicembre 1977 si è provveduto opportunamente a sanare la situazione in modo da garantire parità di trattamento con quanti furono nominati con decorrenza 1974-75.

È utile ricordare, a questo punto, che l'articolo 15 del disegno di legge concernente la normativa organica per i profughi (atto Senato 391) recentemente approvato da questo ramo del Parlamento ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede in via generale una soluzione analoga per tutti i casi di questo tipo.

Il decreto-legge in esame estende pertanto i benefici, già previsti dalla legge n. 299 del 1975 per il personale docente e non docente non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75, anche al personale in servizio nell'anno scolastico 1976-77, protraendo il diritto alla non licenziabilità fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Analogamente vengono estesi i benefici previsti dalla sopracitata legge n. 299 del 1975 a favore di quanti, in possesso del titolo di studio prescritto, abbiano prestato servizio in qualità di supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea, sempre nell'anno 1976-77.

Pertanto le Commissioni riunite 3ª e 7ª raccomandano unanimi all'Assemblea la conversione in legge del decreto in oggetto con un'integrazione, proposta dalla Commissione bilancio, all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

SCHIANO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

18 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MAFFIOLETTI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che venga aggiunto il seguente articolo nel testo del decreto-legge:

« All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167.000.000 annui, si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli 1502, 2000, 2001 e 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299 »

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299 »

Articolo unico.

Identico.

All'onere derivante dall'attuazione dell'anzidetto decreto-legge n. 974, valutato in lire 167.000.000 annui, si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli 1502, 2000, 2001 e 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 5 del 5 gennaio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Eritrea, di adottare adeguati provvedimenti al fine di salvaguardare i diritti del personale in servizio nelle scuole italiane operanti in detta regione;

Visto il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Agli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77, con nomina del Ministro degli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite nell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Sono altresì estese le provvidenze di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299, a favore del personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1976-1977 in supplenza temporanea nelle scuole italiane in Eritrea, anche senza rapporto d'impiego con lo Stato italiano, purchè in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 2.

Al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministro degli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite dall'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 1975,

n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO